

## **CONGUAGLIO A SEGUITO DELL'ASSISTENZA FISCALE: SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO**

Si rammenta alle aziende, che hanno prestato l'assistenza fiscale ai propri dipendenti anche tramite i CAF, che qualora risulti una trattenuta a titolo di seconda o unica rata di acconto per il 2012 per IRPEF e per la cedolare secca, rispettivamente dal mod. 730-3 o dal mod. 730-4, il versamento dovrà essere effettuato con le ritenute relative alla retribuzione corrisposta nel mese di novembre con le seguenti modalità:

- l'importo della seconda o unica rata di acconto IRPEF deve essere versato entro il 16 dicembre, indicando nella "Sezione ERARIO" del mod. F24 il codice **"4730"** denominato "IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta" e come anno di riferimento l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento (2012);
- se lo stipendio è insufficiente per il pagamento dell'imposta, si trattiene la parte residua nel successivo mese di dicembre, con l'interesse dello 0,40% mensile.
- se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, i datori di lavoro devono comunicare al dipendente, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.

La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal dipendente nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Non è possibile chiedere la rateazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF.

Si rammenta che il contribuente che non intende effettuare alcun versamento IRPEF e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

In caso di conguaglio a credito, se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d'imposta deve comunicare al lavoratore, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione (modello CUD).

I conguagli derivanti da dichiarazioni 730 integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it).

Brescia, 31 ottobre 2012

---

Di seguito si pubblica un estratto della circolare dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2012 n. 15/E (1) con riferimento alle operazioni di conguaglio derivanti dalla elaborazione dei Modelli 730/2012.

Aderente a:

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti  
Circolare 25 maggio 2012 n. 15

OGGETTO: Modello 730/2012 - Redditi 2011 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati

#### 9.1.2 Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2012.

Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2012. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d'imposta calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d'imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente fermo restando che per l'ultima rata deve essere considerato il mese di novembre.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento. Il sostituto d'imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2012 ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

**Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2012 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'Irpef e per la cedolare secca. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.**

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo se si utilizzano i modelli F24 o F24 EP (Enti Pubblici) o l'apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte il sostituto d'imposta deve comunicare al sostituto, entro il mese di dicembre 2012, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituto nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

(1) La circolare è stata pubblicata nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 1 giugno 2012. E' consultabile anche nel sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo:  
[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb58c9804b5f7274a684af6794f2c9de/circolare+15e+ 2\\_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bb58c9804b5f7274a684af6794f2c9de](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb58c9804b5f7274a684af6794f2c9de/circolare+15e+2_.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bb58c9804b5f7274a684af6794f2c9de)